

**Delib.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1517 <sup>(1)</sup>.**

**Indicazioni per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento del «Comitato di Coordinamento», ex art. 8 della L.R. 14 dicembre 2004, n. 34.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 gennaio 2006, n. 2.

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la «Convenzione Internazionale dei Diritti del fanciullo» redatta il 20 novembre 1989, resa esecutiva con *L. n. 176/91*;
- la «Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996» ratificata con *L. 20 marzo 2003, n. 77*;
- la *L.R. 14 dicembre 2004, n. 34* ed in particolare l'art. 8, c. 1 che istituisce il Comitato regionale di Coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori, di seguito denominato Comitato Interdirezionale Minori;

Ritenuto che il Comitato Interdirezionale Minori debba essere istituito presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale;

Dato atto che tale Comitato deve esprimere parere tecnico preventivo in merito agli atti di programmazione, alle proposte di legge ed ai provvedimenti amministrativi che incidono sulle politiche regionali per i minori;

Richiamato l'art. 8, c. 3, della *L.R. n. 34/2004*, che impegna il Comitato Interdirezionale Minori ad esprimersi in particolare rispetto ai sotto indicati ambiti:

- sociale, socio-sanitario e sanitario,
- del diritto allo studio, formazione ed inserimento lavorativo,
- sportivo,
- culturale,
- dell'educazione ambientale e volti a garantire la piena vivibilità del territorio;

Ritenuto pertanto che il Comitato Interdirezionale Minori debba essere composto dalle sotto elencate Direzioni Generali della Regione Lombardia:

- Presidenza,
- Famiglia e Solidarietà Sociale,

- Sanità,
- Istruzione Formazione e Lavoro,
- Giovani Sport e Promozione Attività Turistica,
- Culture, Identità e Autonomie della Lombardia,
- Polizia Locale, Prevenzione e protezione Civile,
- Qualità dell'Ambiente che individueranno un componente titolare ed uno supplente;

Ritenuto che nello spirito della *L.R. 34/2004*, finalità precipua del Comitato Interdirezionale per le politiche intersettoriali destinate ai minori è fornire agli organi istituzionali regionali, cui è demandata l'approvazione di atti che incidono sulle politiche regionali rivolte ai minori, elementi utili a garantire l'adozione di provvedimenti che rispettino i diritti del minore e garantiscano l'attuazione dei principi e delle finalità della succitata *L.R. n. 34/2004* «Politiche regionali per i minori»;

Considerato necessario individuare le modalità di funzionamento ed i compiti del Comitato Interdirezionale Minori come di seguito indicato:

- il Comitato di coordinamento si riunisce in seduta plenaria per esaminare in tempi congrui rispetto alla tipologia di atto le proposte di provvedimenti, ai sensi della *L.R. n. 34/2004*,
- al fine di un migliore esame delle proposte sulle quali il Comitato è chiamato ad esprimere parere, il Comitato si può avvalere della competenza dei funzionari istruttori della proposta di provvedimento nonché di esperti nelle materie oggetto del provvedimento da esaminare,
- il Comitato, ai fini dell'espressione del parere, dovrà verificare che la proposta di provvedimento sia formulata nel superiore interesse del minore secondo i principi stabiliti dalla *legge 27 maggio 1991, n. 176* «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo» (New York 20 novembre 1989) nonché della *L. 20 marzo 2003, n. 77* «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996» e risponda ai principi ed alle finalità della *L.R. n. 34/2004* «Politiche regionali per i minori» formulando eventuali osservazioni tecniche,
- il parere è obbligatorio e deve essere espresso in forma scritta e controfirmato dai componenti il Comitato che lo hanno esaminato;

Ritenuto di adottare le seguenti procedure essenziali affinché il Comitato Interdirezionale Minori possa svolgere i compiti cui è chiamato dalla normativa:

- la proposta di provvedimento oggetto di parere tecnico preventivo deve essere trasmessa alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, cui è demandato il coordinamento del Comitato, prima di essere trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione,
- la Direzione Famiglia Solidarietà Sociale entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di atto su cui va espresso parere, convoca il Comitato Interdirezionale Minori,

- il parere del Comitato viene trasmesso alla Direzione Generale proponente che è tenuta ad allegarlo alla proposta di provvedimento alla Giunta regionale;

Ritenuto inoltre di demandare a successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la nomina dei componenti il Comitato Interdirezionale, a seguito di segnalazione delle Direzioni interessate;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Visti:

- il D.P.G.R. n. 6923 del 9 maggio 2005 «Nomina del sig. Gian Carlo Abelli quale Assessore a Famiglia e Solidarietà Sociale»,

- la Delib.G.R. n. 2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi ed altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» in cui viene nominato il Direttore Generale e il Vicario,

- la Delib.G.R. n. 207 del 27 giugno 2005 «II Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura» relativa alla approvazione degli incarichi dirigenziali;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di costituire il Comitato di Coordinamento Interdirezionale per l'attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, che ne assume il coordinamento;

2. di stabilire che tale Comitato ha il compito fondamentale di esprimere parere tecnico preventivo in merito agli atti di programmazione, alle proposte di legge ed ai provvedimenti amministrativi che incidono sulle politiche regionali per i minori e che in particolare è chiamato ad esprimersi rispetto ai sotto indicati ambiti:

- sociale, socio-sanitario e sanitario,

- del diritto allo studio, formazione ed inserimento lavorativo,

- sportivo,

- culturale,

- dell'educazione ambientale e volti a garantire la piena vivibilità del territorio;

3. di determinare la composizione del Comitato di cui al punto 1 nelle seguenti Direzioni Generali:

- Presidenza,

- Famiglia e Solidarietà Sociale,
- Sanità,
- Istruzione Formazione e Lavoro,
- Giovani Sport e Promozione Attività Turistica,
- Culture, Identità e Autonomie della Lombardia,
- Polizia Locale, Prevenzione e protezione Civile,
- Qualità dell'ambiente che individueranno un componente titolare ed uno supplente;

4. di definire che finalità del parere tecnico preventivo obbligatorio è fornire, agli organi istituzionali cui è demandata l'approvazione dell'atto, elementi utili a garanzia di adozione di provvedimenti nel rispetto della tutela del minore;

5. di stabilire inoltre che il Comitato Interdirezionale:

- si riunisce in seduta plenaria per esaminare in tempi congrui rispetto alla tipologia di atto le proposte di provvedimenti di cui al punto 2 della presente deliberazione,

- si può avvalere della competenza dei funzionari istruttori della proposta di provvedimento nonché di esperti nelle materie oggetto del provvedimento da esaminare,

- verifica che le proposte di provvedimento siano formulate nel superiore interesse del minore, secondo i principi stabiliti dalla *legge 27 maggio 1991, n. 176* «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo» (New York 20 novembre 1989) nonché della *L. 20 marzo 2003, n. 77* «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996» e rispondano ai principi ed alle finalità della *L.R. n. 34/2004* «Politiche regionali per i minori» formulando eventuali osservazioni tecniche,

- esprime obbligatoriamente parere in forma scritta controfirmato dai componenti il Comitato che hanno esaminato la proposta di provvedimento;

6. di adottare, affinché il Comitato Interdirezionale Minori possa svolgere i compiti cui è chiamato dalla normativa, le seguenti procedure essenziali:

- la proposta di provvedimento oggetto di parere tecnico preventivo deve essere trasmessa alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale cui è demandato il coordinamento del Comitato prima di essere trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione,

- la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di atto su cui va espresso parere, convoca il Comitato Interdirezionale Minori,

- il parere del Comitato viene trasmesso alla Direzione Generale proponente che è tenuta ad allegarlo alla proposta di provvedimento alla Giunta regionale;

7. di demandare a successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la nomina dei componenti il Comitato Interdirezionale, a seguito di segnalazione delle Direzioni interessate;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia.